

Prot. 1984 / 1-6

Castelfondo, 17 giugno 2014

OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO DELLA STRADA FORESTALE DI TIPO B DENOMINATA "MALGA CASTRIN" DALLA LOCALITÀ REGOLA E FINO AL BIVIO STRADA PER MALGA PRARDONT DAL GIORNO 18 GIUGNO 2014 AL GIORNO 31 LUGLIO 2014.

ORDINANZA NR. 14/2014

IL VICESINDACO

- Visto il progetto di "Sistemazione strada forestale Regola-Sous da Marmorara alla Prieda del Gial" in pp.ff. 2614/2, 2581 e 2582 in C.C. di Castelfondo" a firma dell'arch. Oscar Piazzesi e l'avvenuta aggiudicazione dei lavori medesimi alla Ditta Plotegher S.n.c. con sede in Folgaria;
- Considerato che in data 18 giugno 2014 il D.L. procederà alla consegna dei lavori con immediato inizio degli stessi;
- Ritenuto indispensabile in conseguenza dell'inizio dei lavori e della necessità di consentire il transito ai mezzi pesanti che dovranno accedere al cantiere e al fine di salvaguardare l'incolumità e la sicurezza pubblica, di procedere alla chiusura al traffico lungo il tratto di strada forestale di tipo B denominata "Malga Castrin" dalla località "Regola" fino al bivio "Strada per Malga Prardont";
- Vista la L.P. 23.05.2007, n.ro 11 "Governo del Territorio Forestale e Montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" ed in particolare l'art. 100 nonché il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 14.04.2011, n.ro 8-66 Leg;
- Vista il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle ordinanze e ai regolamenti comunali approvato con Delibera di Consiglio n. 2 del 15.01.2009;
- Vista la Legge 24.11.1981 n.ro 689 in materia di sanzioni amministrative e depenalizzazione;
- Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm. contenente il Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
- Vista il D.L. 9 aprile 2008, n.ro 81 - Testo coordinato con il D.L. 3 agosto 2009, n. 106 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Vista lo Statuto Comunale vigente;

ORDINA

- LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA STRADA FORESTALE DI TIPO B DENOMINATA "MALGA CASTRIN" DALLA LOCALITÀ REGOLA FINO AL BIVIO STRADA PER MALGA PRARDONT;
- LA CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE DELLA STRADA FORESTALE DI TIPO B DENOMINATA "MALGA CASTRIN" LIMITATAMENTE ALLA ZONA DI CANTIERE, DALLA LOCALITÀ MARMORARA E FINO AL BIVIO STRADA PER MALGA PRARDONT,

DAL GIORNO 18 GIUGNO 2014 AL GIORNO 31 LUGLIO 2014.

AVVERTE

1. I PROPRIETARI DEI FONDI PRIVATI, INTERCLUSI DALLA PRESENTE NEL TRATTO TRA LA LOCALITÀ "REGOLA" E FINO ALLA LOCALITÀ "MARMORARA", DI RECARSI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PER RICHIEDERE SPECIFICA AUTORIZZAZIONE CHE VERRÀ RILASCIATA CON EVENTUALI LIMITAZIONI PER L'ACCESSO ESCLUSIVAMENTE AI PROPRI FONDI.
2. LA POPOLAZIONE CHE LA PRESENTE ORDINANZA NON LIMITA LA CIRCOLAZIONE PEDONALE SE NON ESCLUSIVAMENTE ALLA ZONA DELIMITATA A CANTIERE.
3. CHE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE DELLA PRESENTE ORDINANZA VERRÀ APPLICATA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA €. 25,00.= FINO AD €. 150,00.= CON LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE 689/1981 QUANTO IL FATTO NON COSTITUISCE PIÙ GRAVE REATO.

DEMANDA

all'Impresa Plotegher S.n.c." di Plotegher Marco & C. con sede in Loc. Carpeneda, 28 – 38034 - Folgaria (TN) di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l'idonea segnaletica, almeno 48 ore prima, come previsto dalla normativa vigente. Rimane a cura della ditta esecutrice dei lavori la chiusura e la delimitazione dell'area di cantiere con idonea segnaletica anche notturna come da indicazioni della D.L. e come previsto dalla normativa vigente. Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea e conservata sul cantiere ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo. Il Comune di Castelfondo declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potesse derivare a seguito dell'esecuzione dei lavori.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e si demanda agli Agenti e Custodi Forestali, alla Polizia Municipale e alle Forze di Polizia di farla rispettare.

Copia della presente ordinanza viene notificata mediante pubblicazione nel portale telematico www.albotelematico.tn.it, nonché agli albi comunali, agli albi frazionali ed inoltre: alla Stazione Forestale di Fondo, al Consorzio di Vigilanza Boschiva, alla Polizia Municipale Alta Val di Non, alle Forze di Polizia e ai Vigili del Fuoco competenti per territorio.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art.2, lett.B), della L. 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



IL VICE SINDACO

Carlo Marchetti